

Novità per il prossimo futuro

Uso razionale dei prodotti fitosanitari e difesa integrata delle colture: queste le sfide contenute in due provvedimenti approvati dal Consiglio e dal Parlamento europeo nei mesi scorsi, le cui ricadute applicative si faranno notevolmente sentire a partire dal 2011. L'Emilia Romagna parte avvantaggiata, avendo già adottato nel corso degli anni misure in perfetta sintonia con quelle comunitarie, seppure attuate dai produttori a titolo volontario.

Floriano Mazzini Regione Emilia-Romagna, Servizio Fitosanitario

Dopo quasi un anno di gestazione sono stati finalmente pubblicati due importanti provvedimenti europei che riguardano i prodotti per la protezione delle piante, i "prodotti fitosanitari" per la legislazione italiana. Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.309/2009 compaiono infatti il Regolamento (Ce) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e la Direttiva 2009/128/Ce che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini del loro utilizzo sostenibile. Si tratta di due provvedimenti che sono destinati a incidere in modo significativo sia sulla tipologia di prodotti fitosanitari che saranno a disposizione dei produttori agricoli, sia sui comportamenti che gli stessi utilizzatori dovranno adottare nella loro applicazione.

La Direttiva sull'uso sostenibile, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro due anni, regola, per la prima volta a livello europeo, la fase relativa all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Da alcuni anni sono già state armonizzate a livello europeo le norme che riguardano la registrazione e la classificazione dei prodotti, così come quelle che stabiliscono i limiti massimi di residuo ammessi sulle derrate alimentari.

Il regolamento, che entrerà invece in vigore entro la metà del 2011, riguarda le fasi relative alla registrazione ed alla immissione in commercio e va quindi a modificare le precedenti norme europee approvate all'inizio degli anni novanta con la Direttiva 91/414.

LA DIRETTIVA SULL'USO SOSTENIBILE

Obiettivi primari della direttiva sono la riduzione dei rischi legati all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana e sull'ambiente e l'introduzione della difesa integrata e biologica per razionalizzare e ridurre anche l'utilizzo. Per fare ciò l'Italia e tutti gli altri Stati membri dovranno entro tre anni predisporre i cosiddetti "piani d'azione nazionali" che dovranno precisare tempi e modi attraverso i quali raggiungere questi obiettivi. La direttiva indica anche gli strumenti che dovranno diventare obbligatori per raggiungere i risultati attesi: formazione e informazione, controllo funzionale e taratura delle macchine per distribuire i prodotti fitosanitari, misure appropriate per tutelare l'ambiente acquatico e le acque potabili, adozione di comportamenti corretti nelle fasi di trasporto, stoccaggio, manipolazione e distribuzione dei prodotti fitosanitari ed infine applicazione di tecniche di difesa integrata e biologica.

Tab. 1 – APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA SULL'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Obblighi	Scadenze
Recepimento	entro il 2011
Piano d'azione nazionale e sanzioni	entro il 2012
Supporti per la difesa integrata obbligatoria	30 giugno 2013
Certificazione della formazione	entro il 2013
Applicazione della difesa integrata obbligatoria	1° gennaio 2014
Prescrizioni per la vendita	entro il 2015
Ispezione delle irroratrici	entro il 2016

Entrando più nel dettaglio di questi strumenti, progressivamente obbligatori (tab. 1), si può osservare come alcuni di questi siano già obbligatori nell'attuale ordinamento italiano. La formazione degli utilizzatori professionali e dei distributori di prodotti fitosanitari ne è un esempio. Seppure a livello volontario, anche il controllo funzionale delle macchine irroratrici e l'applicazione di disciplinari di produzione integrata rappresentano misure già ampiamente diffuse in Emilia-Romagna.

Per il patentino necessaria una maggiore formazione

La formazione rappresenta uno degli assi portanti della strategia europea ed è rivolta ad utilizzatori professionali, distributori e consulenti. L'Italia dovrà pertanto adeguare la normativa vigente in tema di patentino e di certificato di abilitazione alla vendita e attivare le procedure per certificare anche la formazione dei cosiddetti consulenti. La direttiva precisa inoltre in modo dettagliato anche i contenuti che dovranno essere oggetto della formazione dei diversi soggetti interessati.

Questi sono precisati nell'Allegato I (si veda sotto) e prevedono temi e argomenti più ampi rispetto agli attuali contenuti dei corsi obbligatori finalizzati al rilascio o al rinnovo del patentino o del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari.

Questo numero del Divulgatore è rivolto a coloro che devono rinnovare il patentino e, per gli argomenti relativi alla difesa fitosanitaria, rappresenta già un primo passo nella direzione di quanto prevede la nuova direttiva europea.

Molti degli argomenti relativi alla salute ed alla sicurezza previsti dalla direttiva sono invece già contenuti nella nuova guida per il rilascio del patentino.

Nei prossimi anni sarà pertanto necessario a livello regionale aggiornare le procedure relative all'attività formativa: ad esempio i corsi dovranno avere una durata superiore per consentire l'approfondimento di tutti gli argomenti previsti dalla direttiva e rivedere il materiale didattico fin qui predisposto. In particolare sarà necessario approfondire molte tematiche che riguardano i comportamenti da adottare per la salvaguardia dell'ambiente. Tenendo conto che la Guida è stata rinnovata nel 2008 si può comprendere come tutta questa attività sarà in continuo divenire e necessiterà di specifici supporti e di adeguate risorse.

La direttiva prevede, fra l'altro, anche l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione in merito ai rischi e ai potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana conseguenti all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

MATERIE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PATENTINO secondo la Direttiva 2009/128/Ce - Allegato I

1. Tutta la **legislazione** pertinente relativa ai prodotti fitosanitari e al loro uso.
2. L'esistenza e i rischi associati ai **prodotti fitosanitari illegali** (contraffatti) e i metodi per identificare tali prodotti.
3. I **pericoli** e i **rischi** associati ai prodotti fitosanitari nonché modalità di identificazione e controllo degli stessi, in particolare:
 - a) rischi per le persone (operatori, residenti e persone presenti nell'area, persone che entrano nell'area trattata e persone che manipolano o ingeriscono gli elementi trattati) e modalità con cui i fattori quali il fumo acuiscono tali rischi;
 - b) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari e interventi di primo soccorso;
 - c) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale.
4. Nozioni sulle strategie e le tecniche di **difesa integrata**, sulle strategie e tecniche di produzione integrata, sui principi dell'**agricoltura biologica** e sui metodi di contenimento biologico delle specie nocive; informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata.
5. Introduzione alla valutazione comparativa a livello di utilizzatori per aiutare gli utilizzatori professionali a scegliere nel modo più appropriato i **prodotti fitosanitari con i minori effetti** sulla salute umana, sugli organismi non bersaglio e sull'ambiente tra tutti i prodotti autorizzati per un determinato impiego, in una situazione determinata.
6. Misure per ridurre al minimo i rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente: pratiche operative sicure per lo **stoccaggio**, la **manipolazione** e la **miscela** dei prodotti fitosanitari nonché per lo **smaltimento** degli imballaggi vuoti, di altro materiale contaminato e dei pesticidi in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita; raccomandazioni per il controllo dell'esposizione dell'operatore (dispositivi di protezione individuale).
7. Approcci basati sul rischio, che tengano conto delle variabili locali relative all'**estrazione dell'acqua** quali il clima, il tipo di suolo e di coltivazioni e i declivi.
8. Procedure di **preparazione delle attrezzature** per l'applicazione di prodotti fitosanitari prima delle operazioni, ad esempio la taratura, e per un funzionamento che comporti il minimo rischio per l'utilizzatore, le altre persone, le specie animali e vegetali non bersaglio, la biodiversità e l'ambiente, comprese le risorse idriche.
9. **Impiego e manutenzione delle attrezzature** per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva) e oltre alle finalità del controllo tecnico delle irroratrici in uso e alle modalità per migliorare la qualità dell'irrorazione. I rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili per l'applicazione o gli irroratori a spalla nonché le relative misure per la gestione del rischio.
10. **Interventi di emergenza** per tutelare la salute umana e l'ambiente comprese le risorse idriche in caso di fuoriuscite e contaminazione accidentali e di eventi meteorologici estremi che comportano rischi di infiltrazione dei pesticidi.
11. Cura speciale per le **aree protette** istituite a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva quadro 2000/60/CE;
12. Strutture di **monitoraggio sanitario** e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente o sospetti incidenti.
13. Conservazione su **registri** delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari conformemente alla legislazione pertinente.

Il controllo delle attrezzature

Un altro importante obbligo previsto dalla direttiva riguarda l'ispezione delle attrezzature impiegate per distribuire i prodotti fitosanitari. Ciò che in Emilia-Romagna è già obbligatorio nell'ambito del Programma di sviluppo rurale e dell'Ocm ortofrutta diventerà pertanto obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali.

Le ispezioni periodiche dovranno essere effettuate ogni cinque anni fino al 2020 e ogni tre anni successivamente. In ogni caso entro il 14 dicembre 2016 tutte le attrezzature impiegate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari dovranno essere state ispezionate almeno una volta. Le attrezzature nuove devono essere ispezionate almeno una volta entro cinque anni dall'acquisto. Le ispezioni dovranno verificare che le attrezzature soddisfino i requisiti elencati in uno specifico allegato della direttiva.

Tutela delle acque e protezione della popolazione

Sono previste misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua non potabile. In questo senso la direttiva prevede che le Istituzioni promuovano adeguate iniziative affinché gli utilizzatori:

- a) diano preferenza ai prodotti che non sono classificati pericolosi per l'ambiente acquatico;
- b) diano preferenza alle tecniche di applicazione più efficienti, quali l'uso di attrezzature di applicazione a bassa dispersione (es. medio o basso volume);
- c) applichino le misure di mitigazione del rischio (es. fasce di rispetto non trattate) che riducano al minimo i rischi di inquinamento dei corsi d'acqua superficiale e rispettino le aree di salvaguardia per le acque superficiali e sotterranee utilizzate per l'estrazione di acqua potabile.

Inoltre dovrà essere ridotto o, per quanto possibile, eliminato l'impiego dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, od altre infrastrutture ove si determini un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.

Dovranno inoltre essere adottate adeguate misure per la protezione della popolazione e soprattutto dei cosiddetti "gruppi vulnerabili" (donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti sul lungo periodo) riducendo al minimo o vietando l'uso dei prodotti fitosanitari in parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini ed aree in cui sono ubicate strutture sanitarie.

Per quanto riguarda gli utilizzatori dovranno essere rispettati i cosiddetti tempi di rientro: si tratta come noto del tempo che si deve attendere dopo un trattamento per poter rientrare nell'area trattata per svolgere attività lavorative (potatura, diradamento ecc..) senza i dispositivi di protezione individuali indossati all'atto dell'esecuzione del trattamento.

Analoghe iniziative dovranno essere adottate anche nelle aree protette (es. Natura 2000) o in altre aree designate ai fini della conservazione della natura.

Manipolazione e stoccaggio dei fitofarmaci

Dovranno inoltre essere definite specifiche indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e il trattamento degli imballaggi vuoti e delle rimanenze allo scopo di evitare pericoli per la salute delle persone o per l'ambiente. Rientrano in questo ambito le operazioni di:

- a) stoccaggio, manipolazione, diluizione e miscela prima dell'applicazione;
- b) manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari;
- c) smaltimento dopo l'applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi;
- d) pulizia dopo l'applicazione delle attrezzature impiegate;
- e) recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti e dei relativi imballaggi.

Le aree destinate allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari devono inoltre essere predisposte in modo da evitare fuoriuscite indesiderate, prestando particolare attenzione alla loro ubicazione, alle dimensioni e ai materiali utilizzati.

Promozione di una difesa a basso impatto

La difesa integrata è un altro pilastro della direttiva.

Dovranno infatti essere promosse tutte le misure necessarie per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti chimici, che privilegi quando possibile pratiche o prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente. Per difesa fitosanitaria a basso impatto si intende sia la difesa integrata sia l'agricoltura biologica.

In particolare gli utilizzatori dovranno disporre obbligatoriamente, a partire dal 1° gennaio 2014, di informazioni e di strumenti per il monitoraggio delle specie nocive a supporto alle decisioni, oltre che di servizi di consulenza, affinché sia possibile attuare i principi generali della difesa integrata. In Emilia Romagna tali strumenti sono da tempo disponibili soprattutto nel contesto dei servizi di assistenza tecnica coordinati a livello provinciale con il supporto del Servizio Fitosanitario regionale. Occorrerà quindi consolidarli e renderli disponibili a tutti gli utilizzatori professionali, ai distributori e ai consulenti.

Potranno inoltre essere erogati incentivi appropriati per incoraggiare gli utilizzatori professionali ad applicare su base volontaria orientamenti specifici di difesa integrata per le singole colture. Anche in tal senso nessuna novità per l'Emilia Romagna: la Regione ha predisposto infatti fin dagli anni Novanta oltre 70 disciplinari di produzione integrata per le principali specie coltivate in regione che sono applicati volontariamente dagli agricoltori che aderiscono al Piano di sviluppo rurale o che sono associati alle Organizzazioni dei produttori nell'ambito dell'Ocm ortofrutta. Due strumenti finanziari che incentivano appunto gli agricoltori ad applicare i disciplinari per coltura.

IL REGOLAMENTO SULL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Il Regolamento (Ce) n. 1107/2009, che si applicherà dal 14 giugno 2011, aggiorna e modifica i criteri relativi all'autorizzazione e all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari già fortemente innovati a partire dagli anni Novanta con l'entrata in vigore della direttiva 91/414/Ce. Obiettivi principali di questo regolamento sono il rafforzamento della protezione dell'ambiente e della salute umana e animale e l'ulteriore armonizzazione delle regole tra gli Stati membri, soprattutto per quel che riguarda la disponibilità di prodotti.

Viene introdotto il principio di precauzione in considerazione dell'intrinseco pericolo potenziale delle sostanze attive utilizzabili. In questo senso le sostanze attive vengono valutate sulla base di specifici parametri relativi sia alla pericolosità nei confronti della salute dell'uomo sia dell'ambiente. Le sostanze attive saranno quindi classificate come indicato nel box sottostante.

Il regolamento prevede anche il mutuo riconoscimento delle autorizzazioni nell'ambito di aree omogenee.

L'Ue sarà infatti divisa in tre zone - Nord, Centro e Sud - che presentano situazioni paragonabili: la zona Sud comprende l'Italia, la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, Cipro e il Portogallo, il Nord include gli Stati membri scandinavi e baltici e il Centro comprende i restanti Stati membri.

È previsto che gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari tengano, per almeno tre anni, registri sui prodotti fitosanitari impiegati dove annotare la denominazione del prodotto fitosanitario, la data e la dose dell'applicazione, l'area e la coltura sulle quali vengono distribuiti. Su richiesta, devono mettere a disposizione dell'autorità

competente le informazioni contenute in tali registri. Quella del registro dei trattamenti non è una novità per l'Italia che ne ha sancito l'obbligatorietà a partire dal 2001.

Per alcuni aspetti anche il nuovo regolamento conferma le scelte, attuate inizialmente in Emilia-Romagna e poi su scala nazionale, sulla scelta dei prodotti da ammettere nei disciplinari di produzione integrata. I prodotti non sono considerati tutti uguali e i più pericolosi vanno possibilmente limitati o esclusi a vantaggio della salute umana e dell'ambiente.

Classificazione delle sostanze attive a partire dal 2011

Sostanze di base. Caratterizzate da un profilo tale da escludere praticamente possibili pericoli; i formulati che le contengono, per questa ragione, non dovranno essere registrati.

Sostanze a basso rischio. Per ricadere in questa tipologia le sostanze non devono essere classificate entro una delle seguenti categorie: cancerogena, mutagena, tossica per la riproduzione, chimica sensibilizzante, molto tossica o tossica, esplosiva e corrosiva. Inoltre non devono essere persistenti né bioaccumulabili e non devono alterare il sistema endocrino o avere effetti neurotossici o immunotossici.

Sostanze candidate alla sostituzione. Sono sostanze che destano preoccupazione in funzione del loro profilo e i cui formulati possono essere soggetti a restrizioni o divieti all'interno dei singoli Stati membri.

Sostanze "standard". Quelle che non ricadono nelle precedenti tipologie. In questa categoria rientrerà probabilmente il maggior numero delle sostanze attive.